

2. Catalogo elettorale



- art. 2 RALEDP Il Municipio allestisce un **unico catalogo elettorale** federale, cantonale e comunale. Per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto, sono indicati i seguenti dati degli aventi diritto di voto:
- cognome,
 - nome,
 - data completa di nascita,
 - paternità,
 - Comune/i di attinenza,
 - il nome del coniuge sostituisce la paternità per le aventi diritto coniugate o vedove.
- Una specifica menzione è fatta pure per i cittadini svizzeri all'estero e per gli interdetti.

Pubblicazione

- art. 7 LEDP I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della Cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre; la validità della pubblicazione è annuale.

Aggiornamento

- art. 8 LEDP Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi. Dell'iscrizione e della radiazione la Cancelleria comunale dà comunicazione scritta al cittadino interessato.

Commento

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il mancato aggiornamento, anche involontario, da parte del Municipio, comporta per il cittadino non iscritto l'impossibilità di esercitare il diritto di voto.

Lo scopo della pubblicazione del catalogo elettorale e delle variazioni è quello di agevolarne la verifica. Il diritto di voto conferisce al cittadino anche il diritto di esigere che il risultato delle elezioni o votazioni sia l'espressione reale della libera volontà degli elettori.

Notifica

- art. 6 LEDP
art. 3 RALEDP Il Municipio che procede all'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino deve notificare al Municipio del precedente domicilio l'avvenuta iscrizione. Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale del Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

Iscrizione del cittadino all'estero

- art. 1 O sui diritti politici degli Svizzeri all'estero
art. 2 cpv. 3 RALEDP Lo svizzero all'estero che intende esercitare i diritti politici deve annunciarlo, per iscritto o di persona, alla rappresentanza svizzera presso la quale è immatricolato.
→ **Capitolo 4 – Cittadino all'estero**

Cittadino interdetto capace di discernimento

- art. 2 cpv. 4 RALEDP Il cittadino interdetto al quale è riconosciuta la capacità di discernimento è iscritto solo nel catalogo elettorale cantonale e comunale con una specifica menzione.
→ **Capitolo 5 – Esclusione dai diritti politici**

Pubblicità del catalogo elettorale

art. 6 cpv. 3 LEDP
art. 4 RALEDP

Il catalogo elettorale è pubblico; può essere consultato da ogni cittadino domiciliato nel Comune durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale. Ogni cittadino del Comune può ottenere, a sue spese, una copia del catalogo elettorale e delle sue variazioni.

Le persone **non domiciliate** nel Comune **non hanno il diritto** di consultare il catalogo elettorale, né di ottenerne una copia.

→ **Circolare ai Municipi, Divisione della giustizia, 20 febbraio 2003**

Commento

La pubblicazione del catalogo elettorale o di ogni sua variazione su Internet non sono ammesse.

Casi pratici

1. Cittadino ticinese/confederato rientra dall'estero

Il cittadino non risulta iscritto in nessun catalogo elettorale per errore. Si è annunciato in arrivo con effetto di «acquisizione del domicilio» il 15 febbraio 2012.

Da quando può votare?

- in materia federale dal 15 febbraio 2012;
- in materia cantonale dal 20 febbraio 2012;
- e in materia comunale dal 15 maggio 2012.

2. Cittadino partito per un altro Cantone

Il cittadino iscritto nel catalogo elettorale di un Comune ticinese trasferisce il domicilio fuori Cantone. Notifica la partenza con effetto 15 gennaio 2012.

Il suo nominativo è stralciato dal catalogo elettorale federale, cantonale e comunale in principio dal 15 gennaio 2012.

Da quando può votare?

Acquista il giorno successivo (16 gennaio 2012) il diritto di voto in materia federale nel nuovo Comune di domicilio.

A dipendenza delle disposizioni legali vigenti nel nuovo Cantone di domicilio potrebbe essere imposto un periodo di attesa per l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e/o comunale.

3. Catalogo elettorale: conservazione

Vi è un termine per la conservazione del catalogo elettorale?

La legge è silente. Non essendoci disposizioni e nemmeno direttive, è consigliabile conservare il catalogo elettorale per la durata di 10 anni.

Allegato

1. Avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

1. Avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

Comune di ...

Luogo e data

PUBBLICAZIONE CATALOGO ELETTORALE 2012

Il Municipio di...

avvisa che, a norma dell'art. 7 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il catalogo elettorale è pubblicato durante il periodo

dal 1. gennaio al 31 gennaio 2012.

Il catalogo elettorale è consultabile durante gli orari di sportello (09.00-11.45 / 14.00-16.15) presso la Cancelleria comunale.

Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso contro il catalogo elettorale al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio 2012 (art. 161 - 162 LEDP).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: